



DI ANTIMO DI GERONIMO

Gli alunni aumentano al Nord, ma diminuiscono al Sud. A fronte di un incremento di oltre 17 mila alunni in Lombardia, per esempio, si registra un decremento di 13 mila studenti in Campania. E la situazione è critica anche in Sicilia, dove il calo è di oltre 10 mila alunni. Idem in Calabria, dove il numero degli alunni segna 6.400. Per contro, si registrano quasi 12 mila studenti in più in Emilia Romagna e un incremento di oltre 10 mila alunni in Veneto. Dati con i quali bisognerà fare i conti per decidere gli organici in futuro.

Le rilevazioni sono state elaborate dal ministero della pubblica istruzione per l'informativa annuale sugli organici.

Nel complesso, si registra un aumento complessivo del numero degli alunni di circa 20 mila unità. Aumento non stimato in sede di definizione degli organici degli insegnanti e che ha richiesto un ricorso successivo a supplenti per far fronte alle nuove classi. L'incremento è dovuto in massima parte all'afflusso di lavoratori extracomunitari che continua a interessare il Settentrione. Di qui la concentrazione nelle regioni del Nord e il decremento al Sud, che continua a essere caratterizzato da un forte calo demografico. Un andamento di cui si dovrà tenere conto il prossimo anno per la definizione del numero di poste da coprire stabilmente.

Primi dati del ministero della pubblica istruzione: boom di 20 mila studenti

Il Nord cresce, servono prof

Classi sovraffollate soprattutto alle superiori

■ L'ANAGRAFE DEGLI STUDENTI FUNZIONA

Nel corso della riunione, che si è tenuta presso il dicastero di viale Trastevere alla presenza dei rappresentanti sindacali, l'amministrazione ha fatto sapere che, quest'anno, gli scostamenti fra organico di diritto e organico di fatto sono minori rispetto al passato. Ciò grazie all'anagrafe degli studenti che sta cominciando a funzionare. In buona sostanza, ci sono differenze non particolarmente significative fra l'organico previsionale (organico di diritto) e il reale fabbisogno di posti e cattedre (organico di fatto), perché l'amministrazione ha avuto la possibilità di seguire gli spostamenti degli alunni da scuola a scuola mediante l'utilizzo di una banca dati specifica, evitando di conteggiare due volte lo stesso alunno.

■ MA ALLE SUPERIORI ANCORA CLASSI SOVRAFFOLLATE

L'anagrafe degli studenti, però, non ha potuto impedire il sovraffollamento delle classi che ha fatto seguito al divieto di autorizzare nuove classi dopo il 31 agosto.

È un fenomeno che si verifica spesso, in particolare nelle scuole superiori, dove talvolta i dirigenti scolastici omettono di considerare la serie storica delle ripetenze e

delle iscrizioni tardive, limitandosi a calcolare le proposte di organico solo ed esclusivamente sui dati già acquisiti.

E senza considerare che le previsioni, per definizione, dovrebbero



essere formulate coniugando algoritmi statistici descrittivi e calcoli inferenziali.

In caso contrario, si rischia di sbagliare le previsioni in difetto. E proprio per questo motivo, anche quest'anno, nelle scuole superiori vi è stato uno scostamento di 6 mila alunni in più, rispetto alle previsioni. E ciò ha comportato la mancata costituzione di 300 nuove classi. Il tutto con il risultato di costituire classi oltre i parametri consentiti, mettendo a rischio la sicurezza di alunni e docenti.

■ PER LE CLASSI VALGONO LE VECCHIE NORME

In linea di massima, però, le classi sono state costituite applicando i parametri contenuti nel decreto 331/98 e nel decreto 141/99. Mediamente: 25 alunni per classe e 20 in presenza di un alunno disabile grave. Si tratta peraltro di parametri che variano a seconda della tipologia di scuola e della gravità dell'handicap. A fronte della rigidità del limite dei 25 alunni nella scuola primaria, il limite massimo sale a 28 nella scuola dell'infanzia e superiore e addirittura a 29 nella scuola media.

Ma la normativa prevede diverse deroghe che, non di rado, vanificano le regole generali e, spesso, determinano la costituzione di classi in aperta violazione delle norme sulla sicurezza.

POSTI DI SOSTEGNO

Quest'anno i posti di sostegno in deroga sono stati autorizzati nell'ordine di 7 mila unità. Ciò è dovuto a un forte incremento del numero degli alunni portatori di handicap e, a prescindere dalle valutazioni di ordine economico-finanziario, hanno diritto all'integrazione scolastica. E, dunque, all'insegnante di sostegno.

■ SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella scuola dell'infanzia vi è stato un calo di circa 10 mila alunni. Ciò è dovuto principalmente al fatto che vi sono stati circa 7 mila

bambini anticipatori nella scuola primaria. E a ciò vanno aggiunte le defezioni dovute alle autorizzazioni tardive di nuove classi. I ritardi nelle autorizzazioni, infatti, avrebbero indotto i genitori a iscriverne alle scuole private i bambini momentaneamente esclusi dalle scuole statali.

■ SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria ha fatto registrare un incremento di circa 10 mila alunni dovuto agli anticipatori (circa 7 mila) e all'ingresso di circa 3 mila alunni extracomunitari. Le classi sono state costituite ovunque sulla base del modulo di 30 ore.

■ SCUOLA MEDIA

La scuola secondaria di I grado ha fatto registrare un incremento di circa 7 mila alunni rispetto all'organico di diritto. E ciò ha comportato un incremento di 410 classi e di 2.219 posti. Anche per il prossimo anno gli organici della scuola media saranno calcolati tenendo presente i parametri previsti dal decreto del presidente della repubblica 782/82. E ciò comporterà un modulo di riferimento complessivo di 33 ore settimanali (29 obbligatorie e 4 opzionali). (riproduzione riservata)

Azienda Scuola
a cura di
ALESSANDRA RICCIARDI

L'esperto risponde

• QUANDO ANDARE IN PENSIONE

Sono una lavoratrice della scuola che alla data odierna, secondo la normativa vigente, ha maturato il diritto a pensione con decorrenza 01/09/2007 avendo un'anzianità di servizio per complessivi anni 35 ed età anagrafica di anni 57 alla data del 3/5/2007. Poiché dall'1/1/2008 cambiano le regole attuali vorrei sapere, qualora non dovesse esprimere la volontà del pensionamento alla data di cui sopra, successivamente rimarranno i diritti acquisiti senza penalizzazione alcuna nei riguardi al: Tfs qualora non si opti per il Tfr; calcolo pensione sul sistema retributivo anziché contributivo; età anagrafica e contributiva.

Ornella Burroni
Como

Essendo in possesso alla data del 31 dicembre 2007 dei requisiti anagrafici e contributivi minimi (57 anni di età e 35 di contribuzione) richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, lei dovrebbe (stando a quanto dispone l'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 243/2004) essere libera di esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi 1° settembre successivo alla data di maturazione dei predetti requisiti, indipendentemente da ogni modifica della normativa, ivi compresa quella relativa ai criteri di calcolo (nel suo caso con il sistema retributivo).

Con l'aria che tira il condizionale è tuttavia d'obbligo anche se, personalmente, lo uso

titolo scaramantico. Ritengo, infatti, che le preannunciate ipotetiche modifiche alla normativa vigente non solo non potranno avere effetto prima del 1° gennaio 2008, ma non potranno annullare le disposizioni contenute nel citato articolo 1, relativamente al personale che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica entro il 31 dicembre 2007. Lei, poi, non ha alcun obbligo a optare per il Tfr. Si mantenga invece strettamente il Tfs (buonuscita).

Le confermo, inoltre, che il termine per presentare la domanda di cessazione dal servizio è confermato per il 10 gennaio 2007, le cui modalità sono riportate nell'articolo pubblicato in altra parte di Azienda scuola.

Nicola Mondelli

• QUALE MOBILITÀ PER I PROF DI RELIGIONE

Sono un docente di religione da poco immesso in ruolo. Vorrei sapere quali modalità per chiedere il trasferimento ad altra sede.

Remo Saitta
Roma

Le disposizioni recanti tempi e modalità per il trasferimento ad altra sede (diocesi) degli insegnanti di religione cattolica recentemente immessi in ruolo non sono ancora state emanate. Lo saranno nell'ambito dell'annuale ordinanza ministeriale sulla mobilità, ordinanza che dovrebbe vedere la luce entro il mese di dicembre. Alla domanda di trasferimento dovrà essere allegata l'ido-

neità rilasciata dall'ordinario della diocesi che viene richiesta. Per beneficiare della precedenza per l'assistenza a genitori handicappati in stato di gravità occorrerà, come per tutti i docenti, allegare alla domanda la documentazione rilasciata dalla commissione medica.

Nicola Mondelli

• COME RICONVERTIRSI

Sono un docente di ruolo da 6 anni, classe di concorso A070 in esubero soprannumerario. Avendo conseguito la laurea in lettere e filosofia sarei interessato a conseguire con corsi di riconversione l'abilitazione per le materie letterarie. A che punto trovasi il piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero?

Mario Termini
Ancona

Allo stato, la riconversione di cui all'art. 33 del decreto legislativo 165/2001 non ha ancora trovato attuazione nel comparto scuola. L'intenzione di avvalersi di tale istituto, da parte del governo, si evince, però, dal disegno di legge finanziaria di quest'anno che, dopo l'approvazione alla camera, è sta-

Le lettere, con nome, cognome e città (ed eventuale richiesta di anonimato) non devono superare le 20 righe e vanno inviate all'indirizzo:
aziendaeducazione@class.it

to calendarizzato per il prossimo 12 dicembre al senato. Per la piena attuazione di tale istituto sarà necessario, in ogni caso, un ulteriore passaggio al tavolo negoziale.

Antimo Di Geronimo

• SOSTEGNO E CONTITOLARITÀ

Vorrei sapere con un possibile riferimento normativo, se è legittimo da parte del dirigente scolastico chiedere o addirittura imporre con ordine di servizio all'insegnante di sostegno di andare a fare supplenze in classi scoperte, per alcune ore, quando l'alunno diversamente abile assegnato allo stesso insegnante è assente per uno o più giorni.

Mario Tucci
Livorno

La questione è controversa oltre che non espressamente normata e meriterebbe un chiarimento definitivo in sede negoziale.

Al fine di dirimere bonariamente eventuali controversie in corso, si può argomentare che l'obbligazione cui è tenuto il docente di sostegno, al pari degli altri docenti, è obbligatoria non fungibile. Conseguentemente, il docente in parola non può essere distratto dall'adempimento della prestazione tipica quando tale adempimento è possibile. Quando, invece, l'adempimento non è possibile, è ragionevole ritenere che l'interessato possa essere destinato a effettuare prestazioni di tipo generalista in analogia con quanto avviene per altre tipologie di personale docente.

Antimo Di Geronimo